


Consorzio Industriale Provinciale
Sassari



Piano Triennale
di Prevenzione della
Corruzione
sezione per la Trasparenza
e l'integrità

Approvato con Delibera C.d.A. n° 1291 del 25/07/2022



Triennio
2022/2024

INDICE

PARTE I

- 1. Quadro normativo**
- 2. Contesto interno ed esterno**
- 3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della Corruzione e relative responsabilità**
- 4. L'individuazione degli obiettivi strategici**
- 5. La procedura di redazione del Piano**
- 6. Gestione, valutazione e trattamento del rischio**
- 7. Le misure di prevenzione della corruzione obbligatorie**
- 8. Il monitoraggio**

PARTE II

- 9. La Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti e informazioni**
- 10. Misure organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicazione**
- 11. Misure per garantire l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico**
- 12. Regole procedurali di responsabilizzazione**
- 13. Applicazione del PTPCT 2022-2024 alla società in house - clausola di rinvio dinamico**
- 14. Entrata in vigore del PTPCT 2022 – 2024**

PARTE III

Allegato

- 15. Mappatura dei processi attivi nel Consorzio Industriale di Sassari.**

PARTE I

1. Quadro normativo

Il Consorzio nel proseguire la sua lotta alla corruzione, ai fini della predisposizione del presente PTPCT 2022- 2024 si è ispirato alle fonti di seguito richiamate :

- 1) Delibera Anac n. 1 del 12 gennaio 2022 concernente il rinvio al 30 aprile 2022 del termine di approvazione del Piano anticorruzione per tutti gli Enti pubblici, la cui scadenza è fissata dalla legge al 31 gennaio di ogni anno;
- 2) Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 e visibili al link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120313/Orientamenti+per+la+pianificazione+anticorruzione+e+trasparenza+2022.pdf/4deceff0-e76e-be0d-c149-0a2cc46cfe61?t=1643818349850>

2. Contesto Interno ed Esterno

Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari è un consorzio tra enti locali costituito dalla legge regionale 25 luglio 2008 n. 10. La legge regionale 25 luglio 2008 n. 10 ha attuato un primo riordino delle funzioni in materia di aree industriali, disponendo la trasformazione degli enti preesistenti in Consorzi di Enti locali, ai sensi dell'art. 31 del TUEL e operanti ai sensi dell'art. 114, ferma restando comunque la natura di enti pubblici economici.

La legge regionale di riordino ha attivato un iter che si sarebbe dovuto concludere, dopo la nomina dei nuovi organismi consortili, con l'approvazione di un nuovo statuto e l'attivazione di tutti gli istituti giuridici previsti per i consorzi di enti locali.

In realtà gli statuti non sono mai stati adottati e i consorzi oggi operano in un ambito normativo in vigore dello statuto originario pur delimitato dalla L.R. 10/2008 laddove non incompatibile e comunque ferma restando la natura di Ente Pubblico Economico. Sono organi del Consorzio:

-
- l'Assemblea Generale composta dai Sindaci o delegati dei Comuni di Sassari, Porto Torres e Alghero oltre il delegato dell'Amministrazione Provinciale di Sassari ed il rappresentante degli Imprenditori.
 - Il Consiglio di Amministrazione, composto dal Presidente, i Sindaci o delegati dei Comuni consorziati, il delegato dell'Amministrazione Provinciale ed il Rappresentante degli Imprenditori.
 - Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri.

Oggi i consorzi industriali sardi risentono pesantemente, nella loro operatività, di un processo di riordino non interamente completato.

In sostanza le norme civilistiche che disciplinano l'Ente pubblico Economico continuano ad operare principalmente per gli aspetti patrimoniali, fiscali e per le attività non riconducibili allo svolgimento di servizi pubblici.

La natura pubblica prevale per ciò che attiene alla *governance* dell'Ente e agli aspetti afferenti lo svolgimento di attività di servizio pubblico o di interesse pubblico.

In tale contesto risulta indispensabile ai fini di cui al presente piano la chiara individuazione dei soggetti competenti all'adozione degli atti.

Lo sconfinamento di attribuzioni fra organi di indirizzo e struttura operativa potrebbe infatti essere il primo fronte di infiltrazione di fenomeni corruttivi.

L'organizzazione consortile è strutturata sulla base del principio di separazione fra attività di indirizzo e controllo spettanti all'Assemblea e al C.d.A. e attività di gestione spettanti alla struttura operativa di cui allo Statuto.

Tale conformazione della *governance* consortile consente anche di superare alcune perplessità e riflessioni mosse in merito a possibili aspetti di inconfiribilità ed incompatibilità degli organismi consortili.

In sostanza quindi il riparto di competenze fra organi è articolato secondo i principi pubblicistici e le competenze di legge oltre che dalla puntuale applicazione dello statuto vigente.

Quanto alla situazione interna all'Ente, la dotazione organica del Consorzio è costituita da 40 unità a tempo indeterminato, fra cui risultano inclusi, oltre al Direttore Generale, n. 1 dirigente e n. 4 quadri.

Il potere di firma sugli atti è attribuito al Direttore Generale, al Vice Direttore ed al Presidente ma non al singolo dirigente (salvo delega), che rappresenta comunque parte integrante del processo decisionale.

Tale criticità, unita al potere di firma degli atti gestionali a rilevanza esterna in capo al Direttore Generale ed al Presidente è stata superata mediante il coinvolgimento di una pluralità di soggetti nello svolgimento dei processi a rischio, ciascuno dei quali interviene, con precise assunzioni di responsabilità, nei vari passaggi di formazione ed esternalizzazione della volontà dell'Ente.

Scopo del Consorzio è gestire i siti industriali di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale e Alghero - San Marco è favorire la valorizzazione delle imprese industriali e lo sviluppo economico del territorio provinciale.

Il Consorzio assegna e vende agli operatori economici che ne fanno richiesta, aree per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali e di servizi, negli agglomerati di Porto Torres, Sassari - Truncu Reale ed Alghero - San Marco, di dimensioni adeguate alla realizzazione dell'iniziativa.

Gestisce negli agglomerati industriali di Sassari - Truncu Reale e di Alghero - San Marco, delle strutture denominate "Centro di prima accoglienza per giovani imprenditori", più comunemente conosciute dal grande pubblico come "Incubatori" per imprese.

Ai sensi della L.R. 10/2008 della Regione Sardegna, in coerenza con la programmazione regionale e provinciale, spettano al Consorzio Industriale Provinciale le funzioni amministrative relative a:

- a) la progettazione e la realizzazione di opere di urbanizzazione, infrastrutture e servizi, nonché di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
- b) l'acquisizione di aree, anche mediante procedure espropriative, la vendita, l'assegnazione e la concessione alle imprese di aree attrezzate per insediamenti produttivi;
- c) la realizzazione e la gestione di impianti comuni per la fornitura di servizi;
- d) la determinazione e la riscossione dei corrispettivi dovuti per i servizi di manutenzione delle opere e di gestione degli impianti;
- e) la realizzazione e il recupero dei rustici e immobili industriali, la retrocessione di aree non utilizzate per nuove destinazioni a fini produttivi e per l'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;
- f) il riacquisto delle aree e degli stabilimenti industriali o artigianali, anche utilizzando le procedure e le agevolazioni previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), nel rispetto dei tempi previsti dalla legge o, per tempi inferiori, allorché non si possano realizzare i progetti per i quali sono state assegnate le aree.

Il Consorzio Industriale Provinciale esercita le proprie funzioni in un rapporto di collaborazione con gli organismi operativi regionali per le politiche industriali.

Per la gestione Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio questo si avvale della società in house denominata ASA (ASI Servizi Ambientali) S.r.l. .

La controllata ASA Srl - Società in house - a intero capitale pubblico di proprietà del Consorzio Industriale Provinciale di Sassari, ha il compito di provvedere alla gestione e manutenzione delle strutture industriali che costituiscono il Sistema - Impiantistico Ambientale di proprietà del Consorzio, formato da:

- Impianto di Depurazione e trattamento di liquidi conferiti con autobotti ubicato nell'agglomerato industriale di Porto Torres;

-
- Impianto di Depurazione Consortile delle acque reflue industriali prodotte presso l’agglomerato industriale di S. Marco in Comune di Alghero;
 - Impianto di essiccamento fanghi idratati situato presso l’Impianto di Depurazione Consortile di Porto Torres;
 - Impianto di Discarica controllata Consortile situata nel Comune di Porto Torres, località “Barrabò”;

Questi impianti sono in grado di erogare i seguenti settori di Servizio:

- a) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di La Marinella;
- b) Gestione e manutenzione del Depuratore Consortile di San Marco;
- c) Gestione e manutenzione della Discarica controllata Consortile di Barrabò;
- d) Gestione e manutenzione dell’Essiccatore Consortile di La Marinella;
- e) Gestione del settore trattamento rifiuti liquidi presso il Depuratore Consortile di La Marinella;
- f) Gestione del settore controllo conferimento dei reflui in fognatura delle aree Consortili;
- g) Gestione del settore analitico generale delle acque reflue e rifiuti afferenti al Servizio Ambiente;
- h) Assistenza tecnica alle attività di caratterizzazione delle aree di proprietà del Consorzio in Porto Torres.

La Società ASA S.r.l., oltre alla gestione degli Impianti, provvede alle manutenzioni ordinarie e straordinarie degli Impianti medesimi al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità, a tal fine provvede ai relativi adempimenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamenti di servizi, forniture e appalti.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi affidati, la Società ASA S.r.l. dispone di n. 35 dipendenti operanti presso gli Impianti Ambientali sopradescritti e gli uffici della sede consortile di Sassari. La dotazione organica dell’ASA S.r.l. è sottoposta alla dirigenza del Direttore Generale del Consorzio Industriale.

Il contesto esterno nell’ambito degli stessi operatori delle pubbliche amministrazioni o degli imprenditori/operatori economici, è rappresentato da un tessuto sociale fondamentalmente rispettoso della legalità, così come si evince dalla Relazione I Semestre 2021 della Direzione Investigativa Antimafia, relativamente al contesto regionale sardo.

3. Soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione e relative responsabilità

I soggetti interessati dalle fasi di predisposizione, attuazione e monitoraggio del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, che concorrono alla prevenzione della corruzione, mediante compiti e funzioni indicati nella legge e nel Piano Nazionale Anticorruzione sono:

-
- Gli Organi di indirizzo politico (Consiglio di Amministrazione e Assemblea Generale)
 - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Direttore Generale)
 - il Dirigente, i Referenti per la prevenzione;
 - il Collegio dei Revisori
 - tutti i dipendenti dell' amministrazione;
 - i collaboratori a qualsiasi titolo dell' amministrazione.

 - **Gli organi di indirizzo politico, come ribadito dal PNA 2019**, sono tenuti a:
 - nominare il RPCT e assicurare che esso disponga di funzioni e poteri idonei allo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1, co. 7, l. 190/2012);
 - definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT;
 - adottare il PTPCT (art. 1, co. 7 e 8, l. 190/2012).

Gli organi di indirizzo ricevono, inoltre, la relazione annuale del RPCT che dà conto dell'attività svolta e sono destinatari delle segnalazioni del RPCT su eventuali disfunzioni riscontrate sull'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

- **Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e oggi anche della trasparenza, per i motivi esposti, è stato individuato nella persona del Direttore Generale, Dott. Ing. Salvatore Demontis giusta Delibera C.d.A n. 809 del 26.03.2018**

Compiti e poteri del RPCT

Alla luce della delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti :

- predispone – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il PTPCT e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le “disfunzioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

-
- vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
 - verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono
 - accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
 - verifica d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
 - rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
 - Sollecita la nomina del RASA e nel caso specifico del Consorzio è stato nominato il Vice Direttore/Dirigente Amministrativo, Dott. Gian Franco Dessì.
 - svolge anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza.
 - si occupa dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”.
 - Effettua, la segnalazione all'Ufficio di disciplina di cui all'art. 43, co. 5 del d.lgs. 33/2013 nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
 - cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati del monitoraggio.

In tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15, d.lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni ad ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione”, adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016, ha precisato che spetta al RPCT “avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva

prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità).

Il procedimento avviato dal RPC è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente.

All'esito del suo accertamento il RPC irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la l. 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT.

In particolare, l'art. 12 stabilisce che “In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano”.

L'art. 14 stabilisce altresì che “In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, [...] nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”.

Per l'esercizio delle proprie funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione, il Direttore Generale si avvale della collaborazione di personale professionalmente idoneo, individuato dallo stesso tra i dipendenti del Consorzio e/o della società in house ASA S.r.l., che in qualità di “Referente per la prevenzione della corruzione, per l'attuazione del Piano Anticorruzione e per gli obblighi di trasparenza”, incardinato in apposito “**Ufficio della Trasparenza e Anticorruzione**” presso lo staff della Direzione Generale, supporta l'attività del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Referente è individuato, come già detto sopra, con apposito provvedimento espresso che non determina tuttavia assunzione di responsabilità che resta, come tale, incardinata unicamente in capo al RPCT.

La nomina viene pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti /corruzione; anche il Referente comunica l'assenza di condizioni di conflitto di interesse.

Il Dirigente ed i Responsabili di Settore e Servizio, in qualità di referenti del RPCT provvedono, sotto il coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'attività di mappatura dei processi che consente la individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio.

Questi nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio, concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; provvedono al monitoraggio delle attività svolte nell'ufficio nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. Inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c, della legge 190 del 2012, ogni sei mesi. La relazione è pubblicata per esteso nella Sezione Amministrazione trasparente /corruzione.
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

Rischiano di incorrere in responsabilità dirigenziale e disciplinare.

In considerazione della scelta fatta dal Consorzio di adottare il PTPCT 2022-2024 quale unico documento che reca la disciplina sull'anticorruzione, le attestazioni sul rispetto degli obblighi di pubblicazione saranno fatte dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza come suggerito dall' ANAC, in assenza dell'**Organismo Indipendente di valutazione/ organismo di Vigilanza**.

- **Tutti i dipendenti** sono tenuti a:
 - Osservare le misure previste nel presente Piano
 - segnalare eventuali situazioni di illecito di cui sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro
 - segnalare casi personali di conflitto di interessi.

I dipendenti incorrono in responsabilità disciplinare legata alla violazione delle misure di prevenzione e al mancato rispetto del Codice di comportamento.

- **Tutti i soggetti esterni** che operano per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi del Consorzio, (collaboratori, consulenti, fornitori, etc.) sono tenuti a:
 - osservare le misure contenute nel presente Piano

-
- segnalare eventuali disfunzioni inerenti l'attuazione della normativa, in base a quanto previsto dal Regolamento ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 , compilando il modello ad esso allegato.

4. L'individuazione degli obiettivi strategici

In ottemperanza all'art. 1 comma 8 della L.190/2012, secondo cui “*L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*”, gli obiettivi strategici dell'anno 2022 declinati dall'organo di indirizzo politico nella Delibera di approvazione del presente piano sono :

- 1) **Obiettivo strategico Trasparenza**: rafforzare l'azione di vigilanza in materia di trasparenza, attraverso verifiche a campione sugli atti pubblicati in Amministrazione Trasparente.
- 2) **Obiettivo strategico Anticorruzione**: riduzione del ricorso alle proroghe nelle gare del 20% rispetto all'anno precedente e rispetto dei principi comunitari alla luce delle indicazioni contenute nella legge Europea n. 238/22 e della l. 108/21 di riforma della l. 120/20

E' fatto obbligo, pertanto, all'Organo di indirizzo politico, vigilare sul rispetto e l'attuazione dei precitati obiettivi strategici attraverso un'attività di impulso delle attività del RPCT da una parte e del Dirigente e Responsabili di Settori e Capi Servizio dall'altra.

5. La procedura di redazione del piano di prevenzione della corruzione

Per l'aggiornamento del Piano è stata seguita, una procedura aperta alla partecipazione di interlocutori interni ed esterni all'amministrazione.

All'uopo viene pubblicato *un avviso di consultazione pubblica* con il quale è data informazione della necessità da parte dell'Amministrazione di provvedere ad aggiornare il Piano triennale della prevenzione della corruzione – nel triennio 2022 / 2024 – e *un modulo osservazioni* per consentire a tutti i soggetti esterni di far pervenire le proprie osservazioni su indirizzi di posta istituzionali e su modelli per l'occasione predisposti.

La bozza di piano , insieme all' avviso e al modulo osservazioni è stato pubblicato nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni e secondo lo schema : Sono pervenute osservazioni/ Non sono pervenute osservazioni, risulta che:

Non sono pervenute osservazioni

Quelle che perverranno, anche dopo la pubblicazione all'albo, verranno inserite in apposita sezione del PTPCT. e serviranno per gli aggiornamenti al Piano in proseguo.

Dopo l'approvazione, il PTPCT viene adeguatamente diffuso mediante pubblicazione definitiva nel sito istituzionale dell'Ente (Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti /corruzione e in disposizioni generali / atti generali), inoltrato sulla posta elettronica del dipendente, la cui ricezione ne costituisce implicito motivo di conoscenza, o con le modalità che il Consorzio riterrà più consone.

Con le medesime modalità verrà data diffusione degli aggiornamenti annuali del Piano.

6. Gestione, valutazione e trattamento del rischio

Il Consorzio l'anno scorso ha proceduto ad effettuare la mappatura dei processi in base alle indicazioni contenute nel PNA 2019 , in particolare nell' Allegato 1, che ha riscritto il nuovo sistema di gestione del rischio e suggerito il passaggio, nella valutazione del livello di esposizione a rischi corruttivi dei procedimenti amministrativi, dall'utilizzo di un criterio quantitativo ad un nuovo criterio qualitativo motivazionale.

Tale approccio ha consentito all' ente, attraverso l' uso di fattori abilitanti ed indicatori previamente individuati dal RPCT e successivamente inseriti nella rappresentazione grafica dei processi, di fare una valutazione più attenta e rispondente alle reali attività, che caratterizzano il Consorzio.

Per quest' anno, in linea di continuità con le previsioni contenute negli Orientamenti ANAC per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza adottati con Delibera del 2 febbraio 2022, e in considerazione delle ridotte dimensioni dell' ente e della assenza di vicende legate alla commissione di reati di natura corruttivi, si ritiene opportuno confermare la mappatura dei processi effettuata nel 2021.

La mappatura dei processi è stata fatta considerando i procedimenti amministrativi rientranti **nelle 4 aree a rischio corruzione di cui all' art 1 c. 16, l. n.190/12.**

Fra di esse quelle presenti e rilevanti all'interno dei processi di competenza del Consorzio industriale sono le seguenti:

a: procedimenti di vendita e concessione - locazione di beni immobili;

b: nulla osta - benestari in materia edilizi - omologhe rifiuti

c: procedimenti di scelta del contraente in materia di appalti – procedure sopra e sotto soglia;

d: procedimenti di assunzione e gestione del personale

e: conferimenti di incarichi e consulenze

g: gestione e smaltimento di rifiuti

h: accesso agli atti- estrazione documenti

i: procedure amministrative stragiudiziali pre- contenzioso

l: procedure per manutenzione ordinaria e straordinaria opere

m: gestione finanze e bilancio

Riguardo alla gestione delle entrate e delle spese, giova osservare che il Consorzio non sia soggetto a patto di stabilità interno e alle conseguenti limitazioni nei pagamenti. Il Consorzio non beneficia di entrate di tipo tributario né di alcuna forma di contributo pubblico per lo svolgimento della gestione. Le entrate consortili sono derivanti esclusivamente dallo svolgimento della propria attività caratteristica (vendita e locazione nel libero mercato di aree e immobili industriali a soggetti privati), dai proventi finanziari, oltre che dalla gestione della piattaforma ambientale e delle reti infrastrutturali.

Non sussistono pertanto le criticità rinvenibili di norma nella gestione dell'entrata e della spesa nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso i procedimenti di pagamento risultano regolamentati da disciplina interna che stabilisce i soggetti che possono originare la spesa, la forma attraverso cui questa viene disposta, i soggetti responsabili per l'accertamento della regolarità della fornitura e della firma del mandato di pagamento.

Il Consorzio non è soggetto al sistema di tesoreria unica.

7. Le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

Tali misure possono essere classificate sotto diversi punti di vista. Una prima distinzione è quella tra:

- “*misure comuni e obbligatorie*” o legali (in quanto è la stessa normativa di settore a ritenerle comuni a tutte le pubbliche amministrazioni e a prevederne obbligatoriamente l'attuazione a livello di singolo Ente);
- “*misure ulteriori*” ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. Esse diventano obbligatorie una volta inserite nel P.T.P.C.

Di seguito esplicate le misure di prevenzione della corruzione c.d. obbligatorie richiamate nel PNA 2019

MISURA DI CONTRASTO	CODICE IDENTIFICATIVO MISURA
La trasparenza	M01
Codici di comportamento	M02
Monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi	M03
Disciplina sulle cause di Inconferibilità - incompatibilità	M04
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (<i>pantouflage – revolving doors</i>)	M05
<i>Whistleblowing</i>	M06
Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	M07
Formazione	M08
Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	M09

M01) Misura relativa alla Trasparenza

Ogni Responsabile di settore/servizio è altresì nominato responsabile delle pubblicazioni per i servizi di propria competenza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella Delibera n. 1310 /2016.

Al tempo stesso ognuno è delegato all'accesso civico, per atti del proprio settore.

Nell'anno 2020 è stato aggiornato il Regolamento sull'Accesso civico ed è stato, altresì, istituito il Registro informatico degli accessi.

In linea con le previsioni contenute nel d.lgs. n. 97/16, di seguito sono riportati tutti i nominativi dei Responsabili della Trasparenza, che verranno altresì menzionati nella Sezione dedicata della Trasparenza Amministrativa e sono di seguito richiamati:

1. Direttore Generale RPCT

Dott. Ing. Salvatore Demontis

Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l

e - mail: direttore@cipss.it

1 a) Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

Dott.ssa Annalisa Fiori

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: annalisafiori@casi-sassari.it

1 b) Ufficio Sistemi Informatici ed informativi

Giuseppe Frigau

Area: Direzione Generale/Amministrativa

e - mail: g.frigau@cipss.it

2. Servizio Direzione

Dott.ssa Simona Pisano

Area: Direzione Generale/ Amministrativa

e-mail : s.pisano@cipsss.it

3. Dirigente Settore Amministrativo

Dott. GianFranco Dessì

Area: Amministrativa

e - mail g.dessi@cipss.it

3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane

Area : Amministrativa

Dott.ssa Martina Scintu

e – mail : m.schintu@cipss.it

3 b) Servizio Patrimonio

Area : Amministrativa

Rag. Giuseppe Fancellu

e – mail : g.fancellu@cipss.it

4. Settore Ambiente

Dott.Ing. Graziano Mura

Area : Ambientale

e – mail: g.mura@cipss.it

4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu

Area: Ambientale ASA

e – mail : m.delogu@casi-sassari.it

5. Coordinatore Settore Tecnico

Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia privata

Dott. Ing. Marcello Sechi

e – mail : m.sechi@casi-sassari.it

5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni

Dott. Ing. Mirella Becciu

Area: Tecnica/Urbanistica

e – mail : mirellabecciu@casi-sassari.it

5 b) Responsabile Servizio Appalti

Dott.ssa Paola Masala

Area: Tecnica/ Amministrati

e – mail : paolamasala@casi-sassari.it

6. Servizio Finanze/Bilancio/Controlli

Rag. Maria Casciello

e- mail: m.casciello@cipss.it

7. Servizio Ragioneria e Amm.ne personale ASA S.r.l.

Dott.ssa Daniela Angius

e – mail : danielaangius@casi-sassari.it

Azioni da intraprendere:

Anno 2022: attivazione di un sistema di verifica a campione con cadenza semestrale delle istanze di accesso civico e documentale presentate e dei relativi esiti tramite l'attivato registro informatico.

Anno 2023: implementazione della misura della trasparenza del 10% rispetto all' anno precedente .

Anno 2024: attivazione di un sistema di monitoraggio con cadenza semestrale (15 giugno/ 15 dicembre) sui termini di conclusione dei procedimenti di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese ex art 12 l. n. 120/20 oggetto di pubblicazione : relazione semestrale a cura delle PO sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti e individuazioni di eventuali anomalie che non ne hanno consentito il rispetto del termine previsto.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT –
Responsabili settori - servizi

M02) Il Codice di comportamento

Lo strumento dei codici di comportamento è una misura di prevenzione molto importante al fine di orientare in senso legale ed eticamente corretto lo svolgimento dell'attività amministrativa. L'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, della L. 190/2012, dispone che la violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare. La violazione dei doveri è altresì rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti. E' intenzione del Consorzio adottare entro e non oltre il **me**se di novembre 2022 un **Codice di Comportamento in linea con la linea guida ANAC n. 177/20 .**

Azioni da intraprendere

Anno 2022: Adozione del Codice di comportamento, adeguato alle LG Anac da approvarsi entro il 30 ottobre 2022 a cura del RPCT, condiviso con il personale dipendente.

Anno 2023: Obbligo per il Direttore e PO di comunicare i rapporti di debito e credito degli ultimi tre anni e avvio dei controlli a campione in corso di anno da parte del RPCT

Anno 2024: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, P.O.

M03) Misura relativa alla dichiarazione connessa al conflitto di interessi

Si richiama in via preliminare l'art. 6-bis («conflitto di interessi») della l. 241/1990 – introdotto dall'art. 1, comma 41, della l. 190/2012 – ai sensi del quale «*il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*».

La disposizione stabilisce, dunque, per i soggetti ivi indicati, un obbligo di astensione ad adottare gli atti endo-procedimentali ed il provvedimento finale nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale, nonché un dovere di segnalazione a carico degli stessi. «La predetta norma va coordinata con le previsioni del d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) il quale stabilisce all'art. 7 («obbligo di astensione») che «il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza»». La ratio dell'obbligo di astensione, in simili circostanze, va quindi ricondotta nel principio di imparzialità dell'azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra il provvedimento finale e l'interesse del titolare del potere decisionale. Peraltro il riferimento alla potenzialità del conflitto di interessi mostra la volontà del legislatore di impedire all'origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità. L'obbligo di astensione, dunque, non ammette deroghe ed opera per il solo fatto che il dipendente pubblico risulti portatore di interessi personali che lo pongano in conflitto con quello generale affidato all'amministrazione di appartenenza. Ma la gestione delle situazioni di conflitto di interessi va fatta non solo dal lato del dipendente, ma anche dal lato dei soggetti esterni che però entrano in contatto a vario titolo con l'Ente, come chiarito dall'ANAC nella delibera n. 1054/20.

Il Consorzio, nel rispetto di quanto previsto in materia dalle normative di riferimento e summenzionate, ha già predisposto gli appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione di dichiarazione di

conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento dell'assegnazione all'ufficio o della nomina a RUP, così come quella da parte del consulente al conferimento dell'incarico ed, ha, altresì, previsto l'inserimento nelle Determine o Disposizioni della c.d. clausola di stile .

Azioni da intraprendere

Anno 2022: verificare a campione su base semestrale e mediante il sorteggio del rispetto della misure nelle determinazioni e deliberazioni adottate dal Consorzio.

Anno 2023: attivazione di un sistema di monitoraggio sull'attuazione della misura da parte dei responsabili dei singoli settori/ servizi, in coordinamento con le misure previste nel Codice di Comportamento adottato dall'Ente, destinato a confluire nella reportistica da consegnare al RPCT entro novembre. Di tale monitoraggio, il RPCT ne darà contezza nella relazione annuale.

2024: implementazione della misura nei confronti dei responsabili di procedimento e personale dipendente

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA : RPCT, Dirigenti, Responsabili di Settore e Servizi , dipendenti

M04) Misura relativa alle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità

I concetti di inconferibilità ed incompatibilità sono indicati nella disciplina speciale (D.lgs. n. 39/13), intendendosi per "*inconferibilità*" la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi dirigenziali o di vertice amministrativo a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ovvero a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico; per "*incompatibilità*" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Con delibera n. 833/2016 l'ANAC ha regolamentato il procedimento sanzionatorio che il RPCT è tenuto ad aprire nei confronti dell'organo che ha conferito l'incarico, che rischia, previo accertamento del dolo o della colpa, **una sanzione inibitoria** pari al divieto di conferire per 3 mesi

incarichi dello tipo di quello rispetto al quale è emersa, nonostante la dichiarazioni di insussistenza, una causa di inconferibilità. La contestazione va fatta anche a colui che ha reso la dichiarazione per verificarne la buona o mala fede.

In caso di mancate contestazioni, l' ANAC avoca a sé i poteri del RPCT e quest' ultimo è tenuto ad attenersi negli adempimenti a quanto indicato dall' ANAC, con il rischio di incorrere in contestazioni di carattere penale per non aver fatto le dovute contestazioni.

Per tali motivi, nel caso particolare delle società pubbliche, per gli amministratori, come definiti dall' art 1 c. 2 lett. l) le condizioni ostative al conferimento sono specificate dalle seguenti disposizioni del D.lgs. n. 39/13 : art 3 c. 1 , lett. d); art 7; invece, per i dirigenti si applica l' art 3 c. 1 lett. c); cui va aggiunta, in caso di società in controllo pubblico "indiretto" anche l' ipotesi contemplata dall' art 11 c. 11 del d.lgs. n. 175/16.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori, sono indicate negli artt. 9, 11 e 13 del d.lgs. n. 39/13; per i dirigenti trova applicazione l' art 12, relativo all' incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall' art 11 c. 8 del d.lgs. n. 175/2016, in base al quale, " Gli amministratori della società in controllo pubblico non possono essere dipendenti della amministrazione pubblica controllante o vigilante.

Qualora siano dipendenti della controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al c. 6, hanno l' obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza".

Tra le misure messe in atto dal Consorzio per dare concreta attuazione al decreto, si segnala l'adozione di modulistica ad hoc che viene richiesta ai destinatari della normativa all'atto del conferimento dell' incarico, come condizione legale di efficacia del contratto e annualmente entro il 30 luglio al fine di verificare l' insorgere di situazioni di incompatibilità .

Azioni da intraprendere :

Anno 2022: Acquisizione dichiarazioni da parte del RPCT entro il luglio 2022. Effettuazione della verifica da parte del RPCT entro il 30 settembre 2022 su almeno una dichiarazione.

Anno 2023: Adozione Regolamento sulle inconferibilità, a cura del RPCT, entro il 30 novembre 2023. Effettuazione della verifica da parte del RPCT entro il 30 luglio 2023 su almeno due dichiarazioni.

Anno 2024: Effettuazione verifica da parte del RPCT entro il 30 luglio 2024 su tutte le dichiarazioni possibili. Pubblicazione del verbale in Amministrazione Trasparente per estratto.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M05) Attività successiva alla cessazione del rapporto

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di pantouflage prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che durante il periodo di servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all'interno dell'amministrazione per precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro.

Il divieto è anche volto allo stesso tempo a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La disciplina sul divieto di pantouflage si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, ma il legislatore ha inteso estendere l'ambito di applicazione dell'istituto anche ad altri soggetti.

L'art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Azioni da intraprendere :

Anno 2022: predisposizione di modulistica per il dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro e per l'operatore economico che partecipa alle gare di rispetto del divieto di pantouflage, non oltre il mese di ottobre 2022 e avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite a cura del RPCT.

Anno 2023: implementazione dei controlli sulle dichiarazioni acquisite sia da parte del personale dipendente che cessa di lavorare per il Consorzio sia dall'operatore economico che partecipa alle procedure di gara.

Anno 2024: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M06) Misura relativa alla tutela del segnalatore anonimo (whistleblowing)

La nuova **Direttiva sul whistleblowing**, adottata dal Parlamento Europeo e pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione il 26 novembre 2019, ha ampliato la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UE, estendendo all'art. 4 sia l'ambito di applicazione oggettivo (appalti-riciclaggio- tutela ambiente etc) , che quello soggettivo (ricomprensivo i "c.d. facilitatori", ovvero terzi connessi con il segnalante e soggetti giuridici collegati al medesimo) e stabilendo all'art. 7 un ordine gerarchico nella scelta del canale per effettuare la segnalazione, incoraggiando la scelta dei canali interni all'Amministrazione, salvi i casi in cui il rischio di ritorsioni è troppo alto o in caso di segnalazione diretta esterna ai media. Ha previsto, altresì, i termini di ricezione della conferma sull'avvenuta segnalazione (7 giorni da parte delle Amm.ni e massimo 6 mesi per l'ANAC in casi eccezionali) e ha introdotto misure di sostegno per il segnalante in termini di patrocinio legale gratuito nell'ambito di procedimenti penali o civili nei quali dovesse essere coinvolto il whistleblower a causa della segnalazione.

Tali previsioni europee, saranno oggetto di recepimento da parte del legislatore italiano e a seguito di ciò, si renderà necessario adottare un Regolamento apposito.

La l. n. 179/17 è a tutt'oggi il primo esempio di legge italiana a carattere generale sul whistleblowing e l'ANAC in attuazione dell'art. 1, c.5, ha provveduto ad adottare il nuovo Regolamento *“sull'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro”*, approvato con Delibera n. 690/2020 e successivamente ha emanato una Linea Guida con Delibera n. 469/ 2021.

Il Regolamento disciplina quattro tipologie di procedimento:

- il procedimento di gestione delle segnalazioni di illeciti (presentate ai sensi del co. 1 dell'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'avvenuta adozione di misure ritorsive (avviato ai sensi del comma 6 primo periodo dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'inerzia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nello svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti (comma 6 terzo periodo dell'art. 54-bis);
- il procedimento sanzionatorio per l'accertamento dell'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni (comma 6 secondo periodo dell'art. 54-bis), e conseguente applicazione delle relative sanzioni.

In base alla L. n. 179/17, sono valide e considerabili le sole segnalazioni di condotte illecite rilevate in ragione del rapporto di lavoro e le comunicazioni di misure ritorsive adottate, effettuate solamente da questi soggetti:

- dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all'art. 3;
- dipendenti degli enti pubblici economici;
dipendenti di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi (legale rapp.te impresa) che realizzano opere o servizi in favore dell'amministrazione pubblica.

La segnalazione effettuata nell'interesse dell'integrità della P.A., ed inoltrata ad almeno uno dei quattro destinatari stabiliti, quali RPCT, ANAC, A.G. Ordinaria o Contabile, deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti.

E' compito del RPCT adottare un Regolamento quale atto organizzativo per meglio definire la procedura di segnalazione inerente la garanzia di tutela della riservatezza del segnalante (sottrazione della segnalazione e della documentazione – gestione informatizzata della stessa – modalità e termini di conservazione dei dati) anche alla luce della normativa privacy e pianificare iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità dell'istituto e la procedura del suo utilizzo.

Il Consorzio ha provveduto negli anni passati ad attivare e pubblicare sul sito istituzionale nella Sezione di Amministrazione Trasparente “Altri contenuti”, una piattaforma web dedicata alla segnalazione di illeciti.

Azioni da intraprendere:

Anno 2022: invio di una comunicazione a tutti gli uffici contenente il link per accedere alla piattaforma ed attivazione di percorsi formativi sui temi della legalità e sulla l. n. 179/17 e azione di sensibilizzazione nei confronti della piattaforma attivata tramite la predisposizione di una direttiva a cura del RPCT.

Anno 2023: Attivazione di percorsi formativi sui temi della legalità e sulla l. n. 179/17 con finalità di approfondire la disciplina nazionale ed europea in materia.

Anno 2024: Adozione di un Regolamento a seguito di recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing.

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: RPCT

M07) Il patto di integrità

Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, co. 17, della l.190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Sono strumenti negoziali che integrano il contratto originario tra amministrazione e operatore economico con la finalità di prevedere una serie di misure volte al contrasto di attività illecite e, in forza di tale azione, ad assicurare il pieno rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa (ex art. 97 Cost.) e dei principi di concorrenza e trasparenza

che presidiano la disciplina dei contratti pubblici.

Si tratta, in particolare, di un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione delle imprese alla specifica gara, finalizzate ad ampliare gli impegni cui si obbliga il concorrente, sia sotto il profilo temporale - nel senso che gli impegni assunti dalle imprese rilevano sin dalla fase precedente alla stipula del contratto di appalto - che sotto il profilo del contenuto - nel senso che si richiede all'impresa di impegnarsi, non tanto e non solo alla corretta esecuzione del contratto di appalto, ma soprattutto ad un comportamento leale, corretto e trasparente, sottraendosi a qualsiasi tentativo di corruzione o condizionamento dell'aggiudicazione del contratto. Di qui, la precisazione dell' ANAC nel PNA 2019, in ordine al fatto che i patti di integrità potrebbero essere utilizzati per rafforzare alcune prescrizioni, in particolare, costringere i privati al rispetto dei codici di comportamento dell'Ente, del divieto di pantouflage e della disciplina sul conflitto di interessi. Nella Linea Guida ANAC N. 15 del 2019 sui conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'Autorità ha, infatti, suggerito l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente alla dichiarazione originaria.

È stata evidenziata, altresì, l'opportunità di prevedere, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Il Consorzio Industriale ha già adottato il il Patto di Integrità con le novità richieste dalla Linea Guida n. 15/2019.

Azioni da intraprendere:

Anno 2022: Attestazione da parte dei Responsabili della concreta attuazione della misura tramite Report almeno una volta all' anno entro il mese di novembre .

Anno 2023: conferma della misura

Anno 2024: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023

SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLA MISURA: il RPCT, Responsabile Settore Tecnico - Responsabile Appalti

M08) Formazione

La legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile per la prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti al rischio corruttivo.

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C. e costituisce elemento basilare e ruolo strategico nella qualificazione e mantenimento delle competenze.

Trattandosi di formazione obbligatoria non rientra nei limiti di spesa previsti dall'art. 6, comma 13, del Dl 78/2010 come confermato dalla giurisprudenza contabile della Corte Conti Emilia Romagna – Deliberazione n. 276/2013 (ex multis Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia n. 106/2012).

La formazione in tema di anticorruzione prevede uno stretto collegamento tra il piano triennale di formazione e il P.T.P.C.

Il Consorzio si è impegnato ad adottare un **piano di formazione triennale nell'anno 2022/2024** con previsione di almeno 3 corsi di formazione all'anno, per il triennio previsto.

M09) Rotazione ordinaria

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate. In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore. La rotazione è una tra le diverse misure che le amministrazioni hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione. Il ricorso alla rotazione deve, infatti, essere considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo. In particolare occorre considerare che detta misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive dell'amministrazione senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente

come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

L'ambito soggettivo di applicazione della rotazione va identificato con riguardo sia alle organizzazioni alle quali essa si applica, sia ai soggetti interessati dalla misura. Con riferimento alle organizzazioni, ai sensi dell'art. 1, co. 59, della l. 190/2012, si deve trattare delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001.

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, l'Autorità ritiene opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee guida di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. La scelta di misure in alternativa alla rotazione, non può che ricadere o **sulla c.d. articolazione degli uffici**, basata su meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al Dirigente e/o Quadro un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria o **sulla c.d. "segregazione delle funzioni"** con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a: a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche.

La rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, nelle aree a più elevato rischio di corruzione, è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, comma 5, lettera b), della legge 190/2012, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni devono definire e trasmettere all'ANAC *«procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari»*. Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, lettera b) della legge medesima legge, il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) deve verificare, d'intesa con il dirigente competente, *«l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione»*.

Tuttavia, a ben vedere siamo di fronte ad un ente di ridotte dimensioni, per tali motivi, i Responsabili avvieranno un monitoraggio da consegnare al RPCT entro il 30.11.2022 sulle

modalità alternative c.d. di segregazione delle funzioni e delle attività da svolgere e articolazione degli uffici.

Questo tipo di rotazione, definita “ordinaria” è da tenere ben distinta dalla rotazione “straordinaria”, già prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. Testo Unico sul pubblico impiego (art. 16, comma 1, lettera l-quater), che prevede, infatti, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni illeciti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*».

Azioni da intraprendere :

Anno 2022: Avvio di un monitoraggio a cura di tutti i Responsabili da consegnare al RPCT entro il 30.11.2022 sulle modalità alternative di segregazione delle funzioni e delle attività da svolgere.

Anno 2023: Condivisione, con atto organizzativo del CDA, di best practices rinvenienti dal monitoraggio dell'anno 2022 volte ad operare nello svolgimento delle attività.

Anno 2024: adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2023.

SOGGETTI RESPONSABILI DELL' ATTUAZIONE DELLA MISURA: Organo Politico, RPCT-Responsabili

8. Il monitoraggio

Alla luce delle indicazioni contenute nel PNA 2017 che puntava proprio sull' attività di verifica delle misure di prevenzione descritte nei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il RPCT, in virtù delle precisazioni contenute anche nell' allegato 1 al PNA 2019, si impegna a predisporre note ad hoc su ciascuna delle misure di prevenzione descritte da far pervenire ai Responsabili di settore/ servizio, al fine di garantire un'attenta verifica in termini di efficacia delle stesse, in modo da addivenire ad un loro annuale riesame. Infatti, gli esiti del monitoraggio effettuato sulle misure di prevenzione descritte nel PTPCT 2022-2024 , riportati nella tabella sottostante, rappresenteranno contenuto necessario nel PTPCT 2023- 2025.

ESITI DEL MONITORAGGIO (verranno inserite le note ad hoc protocollate e inviate alle PO ed utilizzate nell'anno per effettuare la verifica in ordine al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione)

ATTIVITA' DEL RPCT	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RISCONTRO DIRIGENTI/P.O.	ESITI

Il RPCT farà poi verifiche aggiuntive sul rispetto del d.lgs. n. 39/13 e quindi sulle dichiarazioni acquisite almeno una volta l'anno e sulla trasparenza intesa come pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente almeno 2 volte l'anno e i relativi verbali saranno pubblicati in altri contenuti /corruzione.

PARTE II

9. La nuova Trasparenza Amministrativa – I Responsabili della trasmissione, comunicazione e pubblicazione dati, documenti ed informazioni.

Fatte salve nuove disposizioni in materia da parte del RPCT, ciascun Dirigente o Responsabile del Settore o del Servizio è tenuto, per il settore o servizio di propria competenza, a trasmettere, previa visione e controllo del Responsabile della Trasparenza e/o del suo Ufficio, al soggetto Responsabile della pubblicazione (Ufficio Sistemi Informatici e Informativi) nei tempi e nelle modalità richieste dalle vigenti disposizioni (Vedi par. n. 10), i dati, i documenti e le informazioni da pubblicare nella Sezione “*Amministrazione/Società Trasparente*”,

Sulla pubblicazione dei dati il Responsabile della Trasparenza opererà una verifica a controllo a campione semestrale, al fine di consentire una più agevole disamina della situazione all’interno dell’Ente.

Di seguito si riportano i Dirigenti ed i Responsabili di ciascun Settore e Servizio:

1. Direttore Generale RPCT

Dott. Ing. Salvatore Demontis
Area: Direzione Generale CIP e ASA S.r.l
e - mail: direttore@cipss.it

1 a) Ufficio Trasparenza e Anticorruzione

Dott.ssa Annalisa Fiori
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: annalisafiori@casi-sassari.it

1 b) Ufficio Sistemi Informatici e Informativi

Giuseppe Frigau
Area: Direzione Generale/Amministrativa
e - mail: g.frigau@cipss.it

2. Servizio Direzione

Dott.ssa Simona Pisano
Area: Direzione Generale/ Amministrativa
e-mail : s.pisano@cipsss.it

3. Dirigente Settore Amministrativo

Dott. GianFranco Dessì
Area: Amministrativa
e - mail g.dessi@cipss.it

3 a) Servizio Affari Generali/Risorse Umane

Area : Amministrativa

Dott.ssa Martina Schintu

e – mail : m.schintu@cipss.it

3 b) Servizio Patrimonio

Area : Amministrativa

Rag. Giuseppe Fancellu

e – mail : g.fancellu@cipss.it

4. Settore Ambiente

Dott.Ing. Graziano Mura

Area : Ambientale

e – mail: g.mura@cipss.it

4 a) Dott.Ing. Mauro Delogu

Area: Ambientale ASA

e – mail : m.delogu@casi-sassari.it

5. Coordinatore Settore Tecnico

Responsabile Servizio Lavori Pubblici - Appalti/Forniture/Energie Rinnovabili/ Urbanistica, SUAPE , Edilizia Privata

Dott. Ing. Marcello Sechi

e – mail : m.sechi@casi-sassari.it

5 a) Responsabile Servizio Manutenzioni

Dott. Ing. Mirella Becciu

Area: Tecnica/Urbanistica

e – mail : mirellabecciu@casi-sassari.it

5 b) Responsabile Servizio Appalti

Dott.ssa Paola Masala

Area: Tecnica/ Amministrativa

e – mail : paolamasala@casi-sassari.it

6. Servizio Finanze/Bilancio/Controlli

Rag. Maria Casciello

e - mail m.casciello@cipss.it

7. Servizio Ragioneria e Amm.ne personale ASA S.r.l.

Dott.ssa Daniela Angius

e – mail : danielaangius@casi-sassari.it

Tutti i documenti devono essere pubblicati e facilmente consultabili, nel pieno rispetto di quanto

contenuto agli art. 6 e 7 del Dlgs 33/2013 e Codice dell'Amministrazione Digitale.

In ragione delle ridotte dimensioni dell' Ente e delle indicazioni contenute negli Orientamenti ANAC 2022-2024, il Consorzio stabilisce che il termine di pubblicazione degli atti in Amministrazione Trasparente, laddove la Delibera ANAC n. 1310/16 parla di **adempimento “tempestivo”, sia da intendersi “entro 30 giorni”.**

10. Misure Organizzative per garantire la regolarità dei flussi informativi – il successivo monitoraggio e la vigilanza sugli obblighi di pubblicità

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi al soggetto responsabile della pubblicazione in formato elettronico tramite la rete interna o la posta elettronica, previa visione e controllo dal parte del RPT e dell'Ufficio Trasparenza.

Spetta al Responsabile della Trasparenza, il compito di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati. In caso di inottemperanza di un dirigente/ responsabile di settore / servizio, il RPCT inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all' Organismo Indipendente di valutazione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

11. Misure per garantire la efficacia dell'istituto dell'accesso civico. Statuizioni dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020. Obiettivo di trasparenza

Con l' accesso civico è stata riconosciuta la partecipazione e la collaborazione diretta del cittadino-utente. L'attivazione di questo strumento di tutela diffusa non richiedeva una motivazione, era gratuita e non presupponeva una situazione legittimante in capo all' istante. L' amministrazione era tenuta a rispondere entro 30 giorni e a procedere alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto, con evidente beneficio non solo per il richiedente , ma anche per l' intera collettività.

In caso di ritardo o mancata risposta , il richiedente poteva e può ricorrere al titolare del potere sostitutivo (ai sensi dell' art 2 comma 9 bis , l. n. 241/90), il cui nominativo deve essere necessariamente indicato sul sito internet dell' ente.

Oggi, invece, a seguito della riforma ad opera dell' art 6 del precitato d.lgs. n. 97/16 e, in considerazione dell' obiettivo del c.d. FOIA, ovvero, quello di consentire l' accesso ai documenti

detenuti dalle pubbliche amministrazioni per i quali non vi fosse l'obbligo della pubblicazione, è consentito *“a chiunque senza motivazione di accedere ai dati e documenti detenuti dalle amministrazioni pubbliche, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*, (art 5 c. 2, d.lgs. n. 33/13).

Il primo elemento da cogliere è che l'accesso civico non ha più solo come presupposto l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione, ma è utilizzabile da chiunque senza motivazione sui dati e sui documenti detenuti dalla P.A. ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico c.d. generalizzato non richiede una situazione legittimante in capo all'istante e non richiede una motivazione oltre ad essere gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali (c.d. diritti di segreteria).

Ai sensi del c. 3 del medesimo articolo, l'istanza può essere trasmessa per via telematica e le istanze presentate per via telematica sono valide se :

- sottoscritte mediante firma digitale
- l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale, nonché carta di identità elettronica;
- sono state sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità;
- trasmesse dall'istante mediante la propria PEC;

Resta salva la possibilità di presentare l'istanza anche a mezzo posta , fax o direttamente presso i seguenti uffici :

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti
- ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione “ Amministrazione/Società Trasparente” del sito istituzionale;
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia ad oggetto dati, documenti, informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria in base al d.lgs. n. 33/13

NB:

la P.A. è tenuta a rispondere entro e non oltre 30 giorni.

Le risposte all'istanza di accesso civico di cui all' art 5 c. 2, saranno date al cittadino direttamente dal settore competente che detiene gli atti ; laddove la richiesta coinvolga più

settori, il riscontro sarà dato da quello che detiene il provvedimento finale.

Interessante è la circolare n. 1/2019 del Ministro della pubblica amministrazione che approfondisce alcuni aspetti in ordine all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA), tra cui :

- notifica ai controinteressati
- partecipazione dei controinteressati alla fase di riesame
- termine per proporre l'istanza di riesame

NB:

Chiarisce la circolare che nel caso in cui il RPCT constati che in prima istanza la partecipazione del controinteressato non sia avvenuta per una erronea valutazione circa la sussistenza del pregiudizio agli interessi privati di cui all' art. 5 bis c. 2 del d.lgs. n. 33/13, la partecipazione del controinteressato al procedimento di riesame deve ritenersi senz' altro ammissibile e, in tal caso, sussiste l' obbligo per il RPCT di comunicare l' avvio del procedimento anche al controinteressato pretermesso in applicazione dell' art 7 c. 1 l. n. 241/'90, che impone al responsabile del procedimento di comunicare l'avvio a coloro che possono ricevere un pregiudizio dal provvedimento finale. Nel caso di integrazione del contraddittorio in sede di riesame, andrà riconosciuta al controinteressato la possibilità di presentare opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione e il termine di conclusione del procedimento di riesame (20 giorni) resterebbe sospeso per non più di 10 giorni.

La circolare chiarisce, infine, il termine entro il quale può essere presentato il riesame ricavandolo dall' art 2 c. 1 del D.P.R. n. 1199/'71, ovvero , entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza.

Inoltre, il principio di trasparenza e di accesso civico generalizzato si arricchisce con le statuizioni di matrice europea del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 2 aprile 2020, n.10, secondo le quali la conoscibilità dei documenti amministrativi deve essere considerata, al pari molti ordinamenti europei ed extraeuropei, alla stregua di un diritto fondamentale in sé e come strumento che l'ordinamento giuridico riconosce alla persona per realizzare il miglior soddisfacimento degli altri diritti fondamentali, il cui fondamento oltre che evincibile dagli artt. 1, 2, 97 e 117 Cost. è, altresì, riconosciuto dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea (artt. 10 e 42).

Pertanto, l'Adunanza Plenaria ha chiarito che è ammissibile una richiesta di accesso civico generalizzata, qualunque sia il fine dell'istanza, anche egoistico, e per contro la P.A. non è tenuta ad accertare quale sia il fine o l'interesse del richiedente, perché non possono essere creati limiti

aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dall'art. 5-bis, c. 1-3.

Altra novità dettata dal Consiglio di Stato, oggetto di orientamenti consolidati in giurisprudenza è quella di ammettere il concorso delle due differenti forme di accesso (documentale e generalizzato), con la possibilità di proporre entrambe le istanze di accesso in un unico atto, cui corrisponde il dovere dell'amministrazione di esaminarle in modo indistinto, duplice, ad eccezione che il privato abbia inteso espressamente limitare il proprio interesse ostensivo solo ad una delle due forme di accesso. Allo stesso modo, l'amministrazione è tenuta ad esaminare sotto entrambi i profili un'istanza che non faccia riferimento in modo specifico e circostanziato alla disciplina dell'accesso procedimentale o a quella dell'accesso civico generalizzato. (Cons. stato., Ad. Plen. 2 aprile 2022, n. 10)

Alla luce di quanto indicato, l'Ente si prefigge l'obiettivo in materia di trasparenza di aggiornare la modulistica ed il Regolamento degli Accessi ai contenuti dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

16. APPLICAZIONE DEL PIANO DA PARTE DELLA SOCIETÀ IN HOUSE – CLAUSOLA DI RINVIO DINAMICO

In una logica di coordinamento e di semplificazione degli adempimenti, e per il principio del rinvio dinamico, la ASA S.r.l., società in house del Consorzio Industriale, è tenuta ad applicare le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal Piano *de quo* quale documento unitario, mediante eventuali adeguamenti dei propri regolamenti e procedure, in attesa del prossimo e venturo M.O.G., modello di organizzazione e gestione ex D.lgs n. 231/2001, che, a sua volta, sarà integrato dalle misure preventive e repressive della corruzione e dell'illegalità previste dalla L. n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013 anche per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, sia pure in forme e limiti diversi.

17. Entrata in vigore del PTPCT 2022- 2024

Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali e Altri Contenuti – prevenzione della corruzione.

Il piano verrà reso inoltre conoscibile a tutti i dipendenti attraverso le forme ritenute più consone dal Consorzio.